



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 21/12/2012

EAL-21

TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONE DEGLI ATTI NEL REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE E NEL REGISTRO DELLE COSTRUZIONI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.



INDICE

1.	PREMESSA E SCOPO.....	4
2.	DEFINIZIONI	4
3.	REGISTRO DELLE COSTRUZIONI.....	5
3.1	Atti da trascrivere nel Registro delle Costruzioni	6
4.	REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE (RAN)	6
4.1	Atti da trascrivere nel Registro Aeronautico Nazionale	6
5.	FORMA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE.....	6
5.1.	Contratti relativi alla proprietà dell'aeromobile	6
5.1.1	Variazione dati del proprietario dell'aeromobile (denominazione, ragione sociale, sede legale o residenza).....	7
5.2	Atto di accettazione di eredità	7
5.3	Contratti relativi all'utilizzo dell'aeromobile (locazione finanziaria, operativa, sublocazione, comodato).....	7
5.3.1.	Variazione dei dati del locatario e dell'esercente dell'aeromobile.....	7
5.4.	Sentenze, provvedimenti giudiziari, domande giudiziali.....	7
5.5	Atti relativi alle ipoteche.....	8
5.6	Sentenza dichiarativa di fallimento	8
6.	AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	8
7.	ATTI FORMATI ALL'ESTERO	8
7.1	Atti redatti in lingua straniera.....	9
7.2	Immatricolazione di aeromobile proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, già intestato al soggetto che lo immatricula in Italia	9
8.	ATTESTAZIONI COMPROVANTI I REQUISITI DI NAZIONALITA'	9
9.	DECORRENZA.....	10

1. PREMESSA E SCOPO

Il Codice Civile ed il Codice della Navigazione impongono che gli atti relativi ad alcuni beni mobili, fra cui gli aeromobili, debbano essere resi pubblici attraverso la trascrizione sui pubblici registri.

Scopo principale dei pubblici registri è quello di pubblicizzare gli atti giuridici finalizzati alla costituzione, modifica, cessione o limitazione del diritto di proprietà.

I registri relativi agli aeromobili civili sono il Registro delle Costruzioni ed il Registro Aeronautico Nazionale (RAN) tenuti dall'ENAC.

Scopo della presente Circolare è definire gli atti per i quali i Codici prescrivono la trascrizione, e dare indicazioni sulle formalità di presentazione all'ENAC.

Le procedure complete per ottenere la trascrizione dei vari atti, i documenti aggiuntivi da presentare, i moduli di domanda, ed i fac-simili dei documenti da compilare a cura dell'utente, sono consultabili e scaricabili dal sito Internet dell'ENAC, all'indirizzo www.enac.gov.it, sotto la voce "[Registro aeromobili](#)".

2. DEFINIZIONI

Atto pubblico

L'atto pubblico è un documento redatto da un pubblico ufficiale (ad es. un notaio) secondo precise formalità prescritte dalla legge.

Scrittura privata autenticata

La scrittura privata autenticata è un documento redatto da un qualsiasi soggetto e sottoscritto in presenza di un pubblico ufficiale, che attesta l'identità del sottoscrittore.

Copia autentica di atti o documenti

Ha lo stesso valore dell'originale e consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico funzionario, che la copia è conforme all'originale. L'autenticazione avviene presentando al funzionario l'originale del documento ed una copia dello stesso.

L'autenticazione delle copie può essere fatta:

- dal funzionario che ha emesso l'originale
- dal funzionario presso il quale l'originale è depositato o conservato
- dal funzionario al quale deve essere presentato l'atto o il documento
- dal segretario comunale, dal notaio, dal cancelliere

In caso di atti o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica amministrazione, titoli di studio, documenti fiscali obbligatoriamente conservati da privati, il cittadino stesso può



Circolare

EAL-21

Trascrizione e annotazione degli atti nel Registro Aeronautico Nazionale e nel Registro delle Costruzioni

21/12/2012

pag. 5 di 10

dichiararne, sotto la propria responsabilità, l'autenticità, attraverso la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tale tipo di dichiarazione **non** può essere utilizzata in caso di:

- atti pubblici o scritture private con firma autenticata.
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- documenti emessi da privati (fatta eccezione per fatture e altre ipotesi sopra indicate)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex artt. 47 e 48 DPR 445/2000)

Dichiarazione con cui si possono attestare fatti, stati o qualità propri o di altri soggetti (essere proprietari, eredi, titolari d'impresa, ecc.).

Può essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di servizi pubblici.

Non può essere utilizzata per dichiarare intenzioni o propositi (es. rinuncia all'eredità).

Deve essere firmata dall'interessato davanti al funzionario preposto, oppure inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità valido.

Chi rilascia dichiarazioni sostitutive deve obbligatoriamente dichiarare di conoscere le sanzioni penali previste dalla legge (*"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso ... omissis ... è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"*).

Ai fini della trascrizione, la dichiarazione sostitutiva è accettata solo nei casi esplicitamente indicati all'interno della presente Circolare.

Legalizzazione di atto formato all'estero

La legalizzazione viene effettuata dal Consolato Italiano, o dall'Ambasciata, presenti nel Paese dove l'atto è stato stipulato, e consiste nell'attestazione della qualità legale e della autenticità della firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto o autenticato. Serve ad attribuire validità, secondo la legge Italiana, ad un atto formato all'estero ed ha lo scopo di verificare che l'atto sia stato formalizzato nel rispetto della legge del Paese di origine.

Apostille

Ha validità solo nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961. Sostituisce la legalizzazione di cui al paragrafo precedente ed ha le medesime finalità. Consiste nella validazione dell'atto da parte dell'Autorità designata dallo stesso Stato di appartenenza. Ogni Paese indica, all'interno della legge di ratifica della Convenzione, la propria Autorità designata.

3. REGISTRO DELLE COSTRUZIONI

Nel Registro delle Costruzioni devono essere iscritti tutti gli aeromobili in costruzione assoggettati al controllo tecnico dell'ENAC.

Gli aeromobili rimangono registrati fino all'immatricolazione degli stessi in Italia o all'estero.



L'iscrizione avviene tramite la presentazione all'ENAC della "Dichiarazione di costruzione" fatta dal costruttore.

3.1 Atti da trascrivere nel Registro delle Costruzioni

Sono soggetti a trascrizione sul Registro delle costruzioni i seguenti atti:

- contratti che trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà dell'aeromobile
- atti di accettazione di eredità;
- provvedimenti, sentenze, transazioni che costituiscono, modificano, trasferiscono o estinguono il diritto di proprietà dell'aeromobile;
- domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione;
- atti di costituzione, trasferimento, modifica o estinzione di ipoteca;
- dichiarazione di fallimento del proprietario.

4. REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE (RAN)

L'immatricolazione degli aeromobili in Italia avviene attraverso l'iscrizione nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN).

4.1 Atti da trascrivere nel Registro Aeronautico Nazionale

Sono soggetti a trascrizione sul RAN:

- i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono la proprietà dell'aeromobile;
- atti di accettazione di eredità;
- i contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti di utilizzo dell'aeromobile;
- provvedimenti, sentenze, transazioni che costituiscono, modificano, trasferiscono o estinguono i diritti di cui sopra;
- domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione;
- costituzione, trasferimento, modifica o estinzione di ipoteca;
- dichiarazione di fallimento del proprietario.

5. FORMA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

5.1. Contratti relativi alla proprietà dell'aeromobile

Devono avere la forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, registrati presso l'Agenzia delle Entrate, e devono essere presentati all'ENAC in originale o copia autentica.

L'autentica di firma è richiesta per tutti i soggetti coinvolti.



Circolare

EAL-21

Trascrizione e annotazione degli atti nel Registro Aeronautico Nazionale e nel Registro delle Costruzioni

21/12/2012

pag. 7 di 10

5.1.1 Variazione dati del proprietario dell'aeromobile (denominazione, ragione sociale, sede legale o residenza)

Società / Associazioni

Nel caso in cui la Società o l'Associazione, proprietaria di aeromobili, modifichi la propria denominazione o la ragione sociale, oppure trasferisca la sede legale in un Comune diverso dal precedente, deve essere prodotta, per la trascrizione, una copia autentica del relativo Verbale di assemblea.

Se il trasferimento della sede legale avviene all'interno dello stesso Comune, è sufficiente una dichiarazione del Rappresentante legale.

Per qualsiasi tipo di variazione, deve essere presentato anche un Certificato camerale aggiornato oppure, in caso di Associazioni, l'Atto costitutivo/Statuto, se variato.

Persone fisiche

In caso di cambio di residenza della persona fisica proprietaria dell'aeromobile, questa deve provvedere a far trascrivere la nuova residenza attraverso la presentazione di una dichiarazione e di copia di un documento di identità valido che riporti la corretta residenza.

5.2 Atto di accettazione di eredità

Deve avere la forma atto pubblico o scrittura privata, con firme autenticate di tutti gli eredi, in originale o copia autentica, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da uno degli eredi.

5.3 Contratti relativi all'utilizzo dell'aeromobile (locazione finanziaria, operativa, sublocazione, comodato)

Devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati, registrati presso l'Agenzia delle Entrate e presentati in originale.

In caso di sublocazione, deve essere data evidenza del benessere alla sublocazione da parte del proprietario attraverso la sottoscrizione del contratto stesso o tramite un'apposita dichiarazione.

5.3.1. Variazione dei dati del locatario e dell'esercente dell'aeromobile

Valgono le stesse indicazioni riportate al punto 5.1.1

5.4. Sentenze, provvedimenti giudiziari, domande giudiziali

Devono essere presentati in copia autentica.

I provvedimenti per i quali è prevista la notifica, devono riportarne l'evidenza.



Per le domande giudiziali, deve essere presentato l'atto di citazione, notificato, in copia autentica.

5.5 Atti relativi alle ipoteche

Gli atti riguardanti costituzione, trasferimento, modifica o estinzione di ipoteca devono avere la forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata del concedente, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la concessione di ipoteca su un aeromobile può essere solo volontaria e che il creditore deve eleggere domicilio in Roma attraverso dichiarazione scritta.

5.6 Sentenza dichiarativa di fallimento

In caso di sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti del proprietario di un aeromobile, il curatore fallimentare ha l'obbligo di farla trascrivere sul pubblico registro attraverso la notifica di un estratto.

6. AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'art. 7 della legge 248/2006 ha introdotto una procedura semplificata per l'autentica delle sottoscrizioni di atti aventi ad oggetto la vendita di aeromobili o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, rendendone ammissibile l'autenticazione anche presso gli uffici comunali e gli STA (Sportelli Telematici dell'Automobilista).

Per effetto di tale disposizione, non è più obbligatoria l'autentica notarile per i seguenti atti relativi ad aeromobili iscritti al RAN:

- atti di vendita di aeromobili o di quote di proprietà;
- atti di vendita con riserva di proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione e cancellazione;
- atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e trascritti nel RAN;
- atti di accettazione di eredità, ad eccezione di quelli con beneficio d'inventario;
- atti costitutivi di ipoteca.

L'autentica presso gli uffici comunali **non** si applica agli atti di cancellazione di ipoteca, per i quali continua ad essere necessaria l'autentica notarile.

7. ATTI FORMATI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art.33 del DPR 445/2000, gli atti e le sentenze formati all'estero, per produrre in Italia i loro effetti legali, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.



Nel caso in cui lo Stato estero presso il quale è stato formato l'atto abbia aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961, la legalizzazione presso l'Ambasciata o il Consolato è sostituita dall'apostille apposta dall'Autorità designata del Paese di provenienza.

Se il Paese da cui proviene l'atto ha aderito ad una convenzione bi- o pluri-laterale, ratificata dall'Italia, riguardante il reciproco riconoscimento dell'autentica effettuata dai pubblici ufficiali locali, questa è valida e non necessita di legalizzazione o apostille (es. Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, attualmente in vigore tra Italia, Danimarca, Belgio, Irlanda e Francia).

Anche l'atto formato all'estero deve essere depositato all'ENAC in originale o copia autentica e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

7.1 Atti redatti in lingua straniera

In caso di atti redatti in lingua straniera, questi devono essere accompagnati da una traduzione in Italiano, effettuata da qualsiasi soggetto che presti giuramento, davanti al cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo originale.

Tale traduzione asseverata può essere sostituita con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal traduttore ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000, che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.

7.2 Immatricolazione di aeromobile proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, già intestato al soggetto che lo immatricula in Italia

Nel caso in cui si richieda l'immatricolazione di un aeromobile precedentemente immatricolato nel registro di un Paese dell'Unione Europea a nome dello stesso proprietario, e non sia possibile produrre regolare contratto di compravendita, l'ENAC valuterà la possibilità di accettare, quale attestazione della proprietà, la dichiarazione dell'Autorità di provenienza con la quale si conferma l'ultimo proprietario trascritto nel proprio registro.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta pervenire all'ENAC direttamente dall'Autorità che la rilascia o, se presentata tramite terzi, depositata in originale.

Il proprietario dovrà, a sua volta, produrre una dichiarazione di proprietà, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e. 48 del D.P.R. 445/2000.

8. ATTESTAZIONI COMPROVANTI I REQUISITI DI NAZIONALITA'

Al momento della richiesta di iscrizione di un aeromobile nel RAN, della trascrizione di un trasferimento di proprietà o della cancellazione dell'aeromobile per perdita dei requisiti di nazionalità (vendita ad un soggetto extra Comunitario) deve essere dimostrata la nazionalità del proprietario attraverso la seguente documentazione:



Circolare

EAL-21

Trascrizione e annotazione degli atti nel Registro Aeronautico Nazionale e nel Registro delle Costruzioni

21/12/2012

pag. 10 di 10

- **Persone fisiche**

copia di un documento di identità, in corso di validità, dove è riportata la nazionalità della persona

- **Persone giuridiche**

- visura camerale rilasciata in data non anteriore a tre mesi o, in caso di soggetti non iscrivibili alla Camera di Commercio, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.

Nel caso in cui dai precedenti documenti non sia possibile desumere la nazionalità dei soggetti che detengono il capitale sociale:

- dichiarazione del Rappresentante legale, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, attestante la rispondenza, o la non rispondenza, del soggetto ai requisiti di nazionalità previsti dall'art. 756 del Codice della Navigazione.

(art. 756 CdN: "Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria: a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea; b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea").

Nel caso di soggetti non Italiani, i documenti sopra indicati, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla traduzione Italiana (ved. paragrafo 7.1).

9. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore alla pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Essa abroga e sostituisce la Circolare n. 340380 del 10 luglio 1998, a suo tempo emessa dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile – Servizio Trasporti Aerei.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta